

AVVISO AI SOCI

INERENTE IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

(ai sensi dell'art. 24.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in 1° convocazione il giorno **30 aprile 2026**, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'**esercizio 2025**, ad eleggere il **Consiglio di Amministrazione**, il **Collegio Sindacale** ed il **Collegio dei Probiviri** per il triennio **2026/2029**.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, le candidature (sulla base di liste di candidati o individuali) devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, **la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente nel periodo fra il 30 gennaio 2026 ed il 01 marzo 2026**.

Rimini, 13 gennaio 2026

BANCA MALATESTIANA

P. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente
Dott.ssa Enrica Cavalli



MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature alle cariche sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, in particolare agli articoli da 24 a 26. Il suddetto Regolamento, alla cui integrale lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti di maggior rilievo:

- Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una **commissione elettorale** composta da 3 (tre) o 5 (cinque) persone, diverse dai consiglieri, scelti tra il personale della Società e/o tra soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze ritenute adeguate rispetto al ruolo. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna candidatura. I componenti della commissione elettorale nominano al loro interno un Presidente e un Segretario. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali. La commissione elettorale verifica:
 - a) l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4 del presente Regolamento;
 - b) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti previsti agli articoli 34.4, lettere a), d), e), f), g) e h), e 34.6 dello statuto sociale;
 - c) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti previsti agli articoli 45.1, 45.6, 45.7 e 45.8, lettere a), f), g) e h), dello statuto sociale.La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione che è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni. Restano ferme le prerogative degli Organi Competenti in merito alla valutazione di idoneità degli esponenti eletti.
- All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di **candidature individuali** ovvero sulla base di **liste di candidati** che possono essere presentate:
 - a) dal consiglio di amministrazione;
 - b) da un **numero minimo di 400 (quattrocento) soci** il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di liste, e da un numero minimo di 150 (centocinquanta) soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di candidature individuali.
- A pena di inammissibilità:
 - a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione);

- b) ogni amministratore può votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
 - c) ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
 - d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
 - e) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
 - f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista; in caso di eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista e prima dell'assemblea, fino alla data dell'affissione dell'elenco delle candidature, la lista che presenti un numero inferiore al numero delle cariche sociali deve essere integrata, previa comunicazione alla Capogruppo;
 - g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
 - h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
 - i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.6 che segue;
 - j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;
 - k) le firme dei soci sostenitori di cui all'art. 26.1 lett. b) devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati all'art. 5.2. del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
- È inoltre ammessa la presentazione di **candidature individuali** presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2 che precede. A pena di inammissibilità:
 - a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
 - b) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura individuale;
 - c) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature individuali pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
 - d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
 - e) non sono consentite candidature individuali di soci che siano candidati in una lista e viceversa;
 - f) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione).

Qualora il numero di candidati complessivo fosse inferiore al numero di esponenti da eleggere, fino alla data dell'affissione dell'elenco delle candidature il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione alla Capogruppo, può presentare ulteriori candidature fino al raggiungimento di un numero di candidature pari al numero di esponenti da eleggere. Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

- Il **modulo contenente le proposte di candidatura** è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2 che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso l'obbligo di formazione permanente;
- d) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4 che precedono, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.

- Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 25 che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con

il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

- Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6 che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica. Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.
- **L'elenco, in ordine di presentazione delle medesime, di tutte le candidature ritenute adeguate** in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è **affisso**, in modo visibile, **nella sede sociale** e, ove presenti, **nelle succursali** e **nelle sedi distaccate** della Società e **pubblicato sul sito internet** della stessa, **almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea** programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo.

Banca Malatestiana Cred. Coop. Soc. Coop. beneficia del procedimento semplificato per le nomine degli Esponenti Aziendali. Pertanto, all'elezione dei candidati si procede in conformità allo Statuto e al Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca, senza preventiva valutazione di adeguatezza delle candidature da parte della Capogruppo.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 29.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, *“Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal “Modello per la definizione della composizione quali – quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dalla Capogruppo”.*

Composizione quantitativa ottimale

L'art. 34 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenendo conto di quanto previsto dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate adottato dalla Capogruppo, ritiene che il numero effettivo di Amministratori più coerente e congruo sia pari a 7 (sette).

Composizione qualitativa ottimale

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli Organi di vertice siano presenti soggetti:

- (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- (v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di individuare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti.

- Competenza e Professionalità

I candidati devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

- Onorabilità

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, n. 63 – Tel. 0541.315.811

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCIAA di Rimini al n. 03310710409
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427
Codice Swift CCRITIT2MAL - Codice Destinatario SDI per fattura elettronica: ZS100U1
Capitale Sociale al 31/12/2024 Euro 8.809.926; Riserve al 31/12/2024 Euro 226.887.925
Sito Internet: www.bancamalatestiana.it
Mail: info@bancamalatestiana.it - PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it

I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di Amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

- Correttezza

I candidati devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

- Incompatibilità

I candidati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 smi.

- Conflitti di interesse

I candidati devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio.

- Disponibilità di tempo

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, nonché degli eventuali ulteriori incarichi ricoperti in società o enti, o degli eventuali ulteriori impegni o attività lavorative o professionali.

- Rappresentatività base sociale e territori di riferimento

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

- Equilibrio tra i generi e diversità

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una diversità di genere e diversificazione tra le fasce di età, durata di permanenza nell'incarico e competenze degli Amministratori.

- Indipendenza

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

- Formazione

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, n. 63 – Tel. 0541.315.811

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCIAA di Rimini al n. 03310710409
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427
Codice Swift CCRITIT2MAL - Codice Destinatario SDI per fattura elettronica: ZS100U1
Capitale Sociale al 31/12/2024 Euro 8.809.926; Riserve al 31/12/2024 Euro 226.887.925
Sito Internet: www.bancamalatestiana.it
Mail: info@bancamalatestiana.it - PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo, che gli Amministratori si impegnano a rispettare.

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, n. 63 – Tel. 0541.315.811

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCIAA di Rimini al n. 03310710409
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427
Codice Swift CCRITIT2TMAL - Codice Destinatario SDI per fattura elettronica: ZS100U1
Capitale Sociale al 31/12/2024 Euro 8.809.926; Riserve al 31/12/2024 Euro 226.887.925
Sito Internet: www.bancamalatestiana.it
Mail: info@bancamalatestiana.it - PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it